



Comune di Castiglion Fibocchi

(Provincia di Arezzo)

(ALLEGATO "A")

“REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI”

Testo approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 30.11.2005

(modificato con delibera di C.C. n° 29 del 30.11.2021)

Indice

Titolo I Principi

- art. 1 Profili Istituzionali
- art. 2 Valori etici e culturali
- art. 3 Tutela degli animali

Titolo II Definizione e ambito di applicazione

- art. 4 Definizioni
- art. 5 Ambito di applicazione
- art. 6 Esclusioni

Titolo III Disposizioni generali

- art. 7 Detenzione di animali
- art. 8 Maltrattamento di animali
- art. 9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- art. 10 Abbandono di animali
- art. 11 Avvelenamento di animali
- art. 12 Attraversamento di animali
- art. 13 Accesso di animali ai servizi di trasporto pubblico
- art. 14 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- art. 15 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- art. 16 Esposizione di animali
- art. 17 Divieto di spettacoli e intrattenimento con l'utilizzo di animali

Titolo IV Cani

- art. 18 Attività motoria e rapporti sociali
- art. 19 Divieto di detenzione a catena
- art. 20 Dimensioni dei recinti
- art. 21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- art. 22 Aree e percorsi destinati ai cani
- art. 23 Accesso ai servizi pubblici
- art. 24 Obbligo di raccolta escrementi

Titolo V Gatti

- art. 25 Definizione dei termini usati nel precedente titolo
- art. 26 Proprietà dei gatti liberi
- art. 27 Compiti dell'Azienda sanitaria
- art. 28 Cura delle colonie feline da parte delle lattaie
- art. 29 Colonie feline
- art. 30 Alimentazione gatti

**Titolo VI
Volatili**

- art. 31 Detenzione dei volatili
- art. 32 Dimensioni delle gabbie

**Titolo VII
Animali acquatici**

- art. 33 Detenzione di specie animali acquatici
- art. 34 Dimensioni e caratteristiche

**Titolo VIII
Disposizioni finali**

- art. 35 Sanzioni
- art. 36 Vigilanza
- art. 37 Inumazione di animali
- art. 38 Incompatibilità ed abrogazione di norme
- art. 39 Norme transitorie
- art. 40 Entrata in vigore

Titolo I PRINCIPI

ART. 1 Profili istituzionali

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dallo Statuto, promuove la presenza nel proprio territorio degli animali, elemento fondamentale dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche.
3. Il comune di Castiglion Fibocchi, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli abitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

ART. 2 Valori etici e culturali

1. Il comune di Castiglion Fibocchi, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia o in presenza di malattie.
2. Il comune di Castiglion Fibocchi, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il comune di Castiglion Fibocchi, valorizza la tradizione e la cultura animalista del paese ed incoraggia comportamenti che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

ART. 3 Tutela degli animali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza ed il benessere delle specie animali.

Il Comune, in base alla L. 281/1991 ed alla L.R.T. n. 59/2009 e D.P.G.R. n. 38/R/2011, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate tutela tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presente sul territorio, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere compiutamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Titolo II DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4

Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

ART. 5

Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio Comunale.
2. Le norme previste dai successivi art. 7-8-9 <<detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona>> devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come tale definito al precedente art. 4 punto 1.

ART. 6

Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche di carattere zootecnico inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse.
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni Nazionali e Regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
 - c) Alla detenzione di volatili ed uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - d) Alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte quelle attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7

Definizione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli ed alimentarli secondo le specie e la razza a cui appartengono.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

4. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Qualora l'animale con il suo comportamento libero sia pericoloso a se o ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente, sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

ART. 8

Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. E' altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etnologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere gli animali in isolamento. E' altresì vietato tenere animali in condizioni di impossibile o comunque difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere consecutive qualora le dimensioni non garantiscono gli spazi e le caratteristiche di cui al successivo art. 20. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici. È altresì vietato isolarli in rimesse o cantine o in altri luoghi confinati, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione nei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. La detenzione in gabbia delle specie appartenenti all'avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all'uso come richiamo per l'attività venatoria è regolata dalle normative nazionali e regionali in vigore.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l'addestramento. Gli addestratori già in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno 60 giorni di tempo per presentare tale comunicazione. Inoltre dovrà essere fatta comunicazione per ogni animale o gruppo di animali interessati all'addestramento; la comunicazione dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.
8. È vietato addestrare o ricorrere all'addestramento d'animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, e per tutte quelle attività in contrasto alla normativa vigente

- ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. Sono vietate le mostre d'animali fatte salve quelle patrocinata da enti o associazioni.
10. È vietato il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo d'animali colorati artificialmente.
 11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani delle auto.
 12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; i giusti contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e con adeguata aereazione.
 13. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento ivi incluso anche le biciclette.
 14. È fatto assoluto divieto d'allevamento, commercio e/o detenzione di tutte le specie animali, per fini di sperimentazione e vivisezione.
 15. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta, senza adeguato ricambio d'aria, l'apertura dei finestrini dovrà essere, minimo, di 6 cm su ambedue lati. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali, in autoveicoli, in sosta al sole.

ART. 9

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio Comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio Comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie d'Anfibi e Rettili, sia si tratti d'individui adulti che d'uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse sono legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e tutti gli habitat e microhabitat di cui alla L.R.T. n° 30/2015.

ART. 10

Abbandono di animali

1. È severamente vietato:
 - a) Abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico;
 - b) Abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate o invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualsiasi parte del territorio Comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Sono fatti salvi i casi di liberazione e ripopolamento, eseguite nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
3. È equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 gg, di cani di proprietà catturati dai servizi veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.

ART. 11

Avvelenamento di animali

1. Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio Comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e

disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione e nei casi previsti all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovrà essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Comune, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, porrà in essere, tenuto conto di quanto disposto dalla L.R. 39/2001, i provvedimenti che saranno ritenuti più idonei.

ART. 12

Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura dell'Amministrazione Comunale, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposta cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso sia necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al punto 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al precedente punto 3.

ART. 13

Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Castiglion Fibocchi.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola e per i gatti il trasportino o gabbia.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza dell'animale al seguito. Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto. Sono considerati di grossa taglia animali che misurano al garrese oltre 60 cm. Al fine di evitare disturbo al conducente, di sporcare gli interni dell'auto, o di provocare danni all'animale in caso d'incidente, è raccomandato l'uso della gabbia.

ART. 14

Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica in forma attiva di accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze e che si trovino in cattivo stato di salute o palesemente maltrattati, saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL. I cani saranno condotti al canile municipale o convenzionato con lo stesso. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

ART. 15

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio Comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio relativo a giochi a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al divieto di cui al punto 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

ART. 16

Esposizione di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali con sede fissa di esporre al pubblico, per più di sei ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili e dei pesci in acquario di cui al punto 3). A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua. E siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o la mostra di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo ed acqua necessari, nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali, su tale registro, da tenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita di animale, oltre all'indicazione dei dati del venditore e di quelli dell'acquirente, compresi di indirizzo e numero di telefono fisso; i dati inerenti la vendita suddivisi per specie animali, dovranno essere comunicati con riepilogo mensile agli uffici comunali competenti. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e dovrà essere riportato l'inventario degli animali presenti in tale giorno. Il registro prima dell'utilizzo deve essere vidimato in ogni pagina dagli uffici dell'Assessorato Ambiente.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17

Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche.
2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui sopra, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua Delibera del 10/05/2000. «Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti», emessa in ottemperanza alla L. 426 del 09/12/1998.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV - CANI -

Art. 18

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento o in recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 19

Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori al otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri (quattro) e di altezza di metri 2 (due) dal terreno, la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 20

Dimensione dei recinti

1. Per cane custodito in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 (otto); ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 3 (tre).

Art. 21

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o ad altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante segnaletica.

2. È fatto obbligo utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario anche l'apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli.

Art. 22

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 23

Accesso negli Esercizi Pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal punto 2 del presente articolo, a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando sia il guinzaglio che la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo all'interno dell'esercizio stesso.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi pubblici che predispongono appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 24

Obbligo di raccolta di escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico «via, piazza, giardino, od altro» dell'intero territorio Comunale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi giornalmente.
4. Onde facilitare la possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori di cani hanno l'obbligo di detenere i mezzi idonei per la raccolta di escrementi rendendoli ben visibili sul guinzaglio.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.
6. Sono altresì tenuti alla pulizia delle urine con abbondante acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi, che dovranno sempre portare con sé in apposito contenitore, come già avviene con il sacchetto per le deiezioni solide.
7. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche od aperte al pubblico pavimentate e relativi manufatti, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide

- e liquide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
8. È severamente vietato far fare le deiezioni liquide e solide ai cani all'interno dei borghi e sulle mura degli edifici del centro storico e comunque negli edifici del centro urbano.

TITOLO V - GATTI -

Art. 25

Definizione dei Termini Usati nel presente Titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "Gattaio" o "Gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione di "Gattaia".

Art. 26

Proprietà dei Gatti Liberi

1. I gatti che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 27

Compiti dell'azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le Associazioni di Volontariato, che dalle "gattaie" o dal personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28

Cura delle Colonie Feline da parte delle Gattaie

1. Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi attivandosi nel promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio Comunale.

Art. 29

Colonie Feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Castiglion Fibocchi che, nel caso di episodi di maltrattamento procede alla querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che della loro condizione di salute.
3. Le colonie dei gatti liberi non possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanitaria Animale dell'Azienda Sanitaria di Arezzo, avvisata l'eventuale gattaia, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 30
Alimentazione dei Gatti

1. Le gattaie potranno, in accordo con quanto previsto con la L. 179/02 e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgendosi alle mense comunali per il prelievo degli avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Le gattaie sono obbligate a rispettare norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI
- VOLATILI -

Art. 31
Detenzione di volatili

1. (abrogato).
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 32
Dimensione delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etnologiche dei volatili dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.
3. Per gli esemplari di avifauna selvatica appartenente alle specie cacciabili le dimensioni minime delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dalla Regione Toscana con regolamento D.P.G.R. n° 48/R/2017.

TITOLO VII
- ANIMALI ACQUATICI -

Art. 33
Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia od in quantità superiore richiesta dalla specie. È fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere crostacei di ogni specie fuori dalle vasche provviste di acqua.

Art. 34

Dimensione e caratteristiche degli animali

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico- fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 35

Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della L. 689/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, con il procedimento previsto dalla succitata normativa, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 13, 21, 23, 24, 30, 31 comma 1 e 33, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 500 Euro.
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 14 comma 1, 15, 16, 18, 20, 31 comma 2, 32 e 34, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 Euro.
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 7, 8, 9, 14 comma 2, 17, 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 400 Euro.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, aggiunto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni e/o nella ripetitività della violazione.

Art. 36

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutte le forze di Polizia, le guardie zoofile, le guardie Giurate volontarie appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale volontarie (G.A.V.) nominate ai sensi della L.R.T. n° 30/2015 nonché ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale facoltà.

Art. 37

Inumazione animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale

- posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato potranno autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal D.L. n. 508/1992 e L.R.T. n° 9/2015 e relativo regolamento e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche.

Art. 38 **Incompatibilità**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 39 **Norme transitorie**

1. Per quanto previsto dall'art. 20, ed al fine di consentire la regolarizzazione dei recinti esistenti la norma sarà applicabile dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 40 **Definizioni**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01/01/2006